

Prot.n.AIA/CRA/04/ 14823

Bologna, lì 12/5/04

Oggetto: Parere su attività strumentali ed accessorie.

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato da Confartigianato di Ravenna e CNA di Ravenna in data 08/10/2003 in merito all'oggetto, nella seduta del 14/04/04 ha deciso quanto di seguito.

Si fa presente che sulla questione delle attività strumentali ed accessorie questa CRA ha già avuto modo di esprimersi, in particolare con pareri del 7/5/96 e del 19/12/00, che qui si allegano.

Lo svolgimento di un'attività commerciale da parte di un titolare d'impresa artigiana è ammissibile solo quando può dirsi attinente all'attività principale dell'impresa, ossia solo quando è riconducibile per affinità ed assimilazione all'attività principale, nel rigoroso rispetto del principio della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa artigiana.

Si precisa ulteriormente che fermo restando l'obbligo di prestare la propria attività con carattere di prevalenza nell'impresa artigiana, nulla vieta all'imprenditore artigiano di essere titolare di altra impresa non artigiana o socio di altra impresa esercente attività commerciale.

L'unico vincolo che la legge n. 443/85 pone è che l'artigiano sia titolare di una sola impresa artigiana.

Il Presidente della CRA
Glaucio Cavassini

Ravenna, 8 Ottobre 2003

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 1 della Legge Quadro per l'Artigianato n. 443 del 08.08.1985: "...attività ...strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa".

Le scriventi Associazioni dell'Artigianato di Ravenna, in merito all'art. 3, comma 1 della Legge Quadro per l'Artigianato n. 443/85 che recita "E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semi lavorati, o di prestazioni di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con la presente chiedono a codesta Spettabile Commissione Regionale per l'Artigianato dell'Emilia-Romagna come debba essere interpretato il suddetto riferimento relativo all'accessorietà e strumentalità delle attività "non artigianali" svolte dall'impresa artigiana, consapevoli che l'attività artigianale deve essere svolta in modo prevalente in termini di tempo e di mansioni impiegati dal titolare, dai suoi collaboratori e addetti rispetto alle ulteriori attività esercitate.

Per maggiore chiarezza si riporta l'esempio di una impresa di un'impresa di Autotrasporto di merci per conto terzi, in particolare idrocarburi, con titolare unico e due autisti dipendenti, regolarmente iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane, che aggiunge l'attività di commercio al minuto di prodotti alimentari in sede fissa condotta dalla moglie collaboratrice.

Pur continuando a svolgere la propria attività di autotrasporto in c modo prevalente e continuativo il titolare interviene nell'attività commerciale in modo saltuario e per la gestione amministrativa. Trattandosi dell'aggiunta di una attività commerciale non "attinente" all'attività principale dell'impresa, questa mantiene il requisito di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane?

In attesa di riscontro è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Prot. n. 1932

Bologna, li
19 DIC. 2000

Oggetto: parere su attività accessoria

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Piacenza in data 6/10/00 prot. n. 3308 in merito all'oggetto, nella seduta del 7/12/00 ha deciso quanto di seguito.

Nella fattispecie prospettata l'attività di "stipulazione di contratti d'agenzia, mandato, commissione, procacciamento d'affari, appalto ed opera", non può in alcun modo configurarsi quale attività accessoria all'attività prevalente di "lavanderia".

Infatti è possibile definire un'attività come "accessoria", nella misura in cui sia legata all'attività principale da un rapporto di interdipendenza, e sia rivolta a consentirne il compiuto o migliore svolgimento.

Un'attività accessoria risulta compatibile con la qualifica artigiana dell'impresa a condizione che sia preposta a rendere più efficiente lo svolgimento dell'attività principale: ciò può avvenire sia attraverso un rapporto di connessione materiale fra i beni utilizzati per l'esecuzione dell'attività principale, sia attraverso una connessione finalizzata allo scopo di rendere compiuta la prestazione principale.

E~ di tutta evidenza che nel caso sottoposto viene a mancare questo concetto di connessione funzionale dell'attività complementare rispetto all'esercizio dell'attività principale trattandosi di contratti di cooperazione nell'altrui attività giuridica.

Il Presidente della CRA
Giancarlo Negretti

LUCIANO EGALINI

DOTTORE COMMERCIALISTA Revisore Ufficiale dei Conti

Piacenza, 6 ottobre '00

Spett.le

Commissione Regionale per l'Artigianato Via Aldo Moro n.38 Bologna (BO)
C.a. Dott.ssa. Marulli Giovannella

c.p.c.. Commissione Provinciale
per l'Artigianato di Piacenza

Oggetto: Quesito.

Il sottoscritto in qualità di consulente fiscale di una Società a Responsabilità Limitata uninominale, in riferimento ad una eventuale richiesta di iscrizione presso l'Albo Artigiani di Piacenza, pone a codesta Commissione il seguente quesito. Può iscriversi se esercita:

attività prevalente: lavanderia;

attività accessoria: stipulazione di contratti procacciamento di affari di agenzia, mandato, commissione, appalto ed opera.

L'attività accessoria verrebbe svolta senza organizzazione di lavoro e materiali, in quanto gli eventuali contratti per commissione lavori verrebbero poi subappaltati a terzi.

Tale attività accessoria verrebbe svolta anche tramite contatto in partecipazione con un associato d'opera.

Si vorrebbe in questo modo evitare la costituzione di due aziende con aggravio di oneri.

In effetti, rimarrebbe, comunque, la base artigiana dell'attività, visto che il lavoro principale verrebbe svolto dall'Amministratore Unico e quella accessoria sempre dalla stessa persona in ore di chiusura dei locali aperti al pubblico o da altra persona associata.

Distinti saluti

Dott. Luciano Egalini
